

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio  
F.to GILETTA Rag. Pierangelo

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06.03.2018 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 06.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe



**COPIA**

**COMUNE DI GENOLA**  
Provincia di Cuneo

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.41**

**Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica**

**OGGETTO: Centrale Unica Committenza con il Comune di Salmour.  
Provvedimenti.**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE, alle ore 21,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIONDI Stefano	X	
ORIGLIA Davide		X
GASTALDI Flavio		X
ABRATE Enrico	X	
AIMETTA Pietro	X	
CANALE Paolo	X	
DOMPE' Marilena	X	
PETTE' Anna Maria	X	
MORELLI Alessandro		X
CRAVERO Ambrogio	X	
DAVICO Roberto		X
	<b>7</b>	<b>4</b>

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e CEIRANO Matteo.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Arch. Stefano, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n.3 in data 30/04/2015 con la quale è stata istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Genola e Salmour, per l'attivazione del servizio associato relativo allo svolgimento delle procedure di gara e degli atti correlati agli appalti di lavori, servizi e forniture ed approvata la Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014), successivamente stipulata dai Sindaci dei citati comuni;

VISTO l'articolo 3 della succitata Convenzione che dispone che entro 6 mesi dalla scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta;

DATO ATTO che la CUC ha sinora ottenuto i risultati prefissati provvedendo all'aggiudicazione di n° 61 procedure di gara;

RITENUTO di confermare il servizio associato relativo allo svolgimento delle procedure di gara e degli atti correlati agli appalti di lavori, servizi e forniture mediante Centrale Unica di Committenza in accordo consortile con il Comune di Salmour, in quanto i due Comuni svolgono in convenzione i servizi Ufficio Tecnico e Segreteria, e, quindi, hanno l'opportunità di gestire i procedimenti in argomento con estrema facilità;

CONSIDERATO che la nozione di "Accordo consortile" non deve essere interpretata quale consorzio ex art. 31 D. Lgs. 267/2000, considerati anche la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali (art. 2, comma 186, lett. e) della legge n. 191/2009 come modificata dal d.l. n. 2/2010, conv. in legge n. 42/2010) e il divieto di istituzione di "enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica" per l'esercizio di funzioni fondamentali e funzioni amministrative (art. 9, comma 6, del d.l. n. 95/2012, conv. in legge 135/2012).

CONSIDERATO, invece, che con la locuzione "Accordo Consortile" il legislatore si riferisce alla Convenzione tra Enti ex art. 30 D. Lgs. 267/2000, secondo quanto affermato dalla Corte dei Conti (Lazio, Deliberazione n. 138/2013/PAR) e dall'ANAC;

APPURATO, inoltre, che non è previsto che l'accordo consortile comporti il raggiungimento di soglie demografiche minime, come stabilito anche dalla Corte dei Conti, Sez. Liguria, con parere del 12.06.2013;

RAMMENTATO che l'accordo consortile si aggiunge alla Centrale Unica di Committenza in seno all'Unione dei Comuni del Fossanese costituita con deliberazione di Consiglio n. 14 del 22.04.2013, e che il Comune può stabilire discrezionalmente a quale strumento ricorrere, in funzione delle circostanze del caso concreto;

VISTA ed esaminata la bozza di nuova convenzione recettiva di miglioramenti organizzativi ed aggiornamenti rispetto all'evoluzione del quadro normativo di riferimento condivisa tra i due Comuni;

RITENUTA la suddetta bozza di nuova convenzione meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che intende

- alla lettera i) per «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- alla lettera a) per «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, **consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti**;
- alla lettera l) per «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
  - 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  - 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- alla lettera m) per «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce:

1. **Le stazioni appaltanti**, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, **per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti** in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, **procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate** secondo la normativa vigente. **In caso di indisponibilità di tali strumenti** anche in relazione alle singole categorie merceologiche, **le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3** o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. **Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza** ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. **Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia**, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, **procede secondo una delle seguenti modalità:**

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o **consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento**;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. **Le centrali di committenza possono:**

- a) **aggiudicare appalti**, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. **La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili.** La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento

per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. **Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.**

11. **Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.**

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio finanziario parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese

### **DELIBERA**

Di confermare l'adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Genola e Salmour, per lo svolgimento del servizio associato relativo alle procedure di gara e degli atti correlati agli appalti di lavori, servizi e forniture;

Di approvare la nuova convenzione, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che regola lo svolgimento del servizio associato ed i rapporti tra gli enti aderenti;

Di dare atto che il presente accordo consortile è aggiuntivo rispetto alla Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione dei Comuni del Fossanese, come esposto in premessa;

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione per l'assunzione delle funzioni in essa contenute;

### **SUCCESSIVAMENTE**

con separata votazione e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.